



CASSA EDILE - PESARO

VIA DEL GOVERNATORE, 11 Tel. 0721/32606 – Fax. 0721/30951

<http://www.cassaedilepesaro.org>

[E mail: info@cassaedilepesaro.org](mailto:info@cassaedilepesaro.org)

[PEC: cepesar@legalmail.it](mailto:cepesaro@legalmail.it)

Codice Fiscale 80002130419

Pesaro, li 01 Ottobre 2018

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELL'INDENNITA' DI MALATTIA

La CASSA EDILE – PESARO rimborserà, secondo lo schema allegato, direttamente con accredito bancario, **alle imprese edili in regola con gli adempimenti**, le somme che le stesse hanno anticipato, in base all'art. 26 del CCNL, ai propri dipendenti ammalati. Questa indennità spetta per i soli operai non in prova, esclusivamente previa indicazione dell'assenza per malattia o infortunio nella denuncia mensile fatta pervenire alla Cassa Edile tramite MUT.

L'impresa per avere diritto alla prestazione, deve trasmettere alla Cassa Edile entro il termine perentorio di 40 giorni dalla scadenza della denuncia relativa alla mensilità dell'evento, pena decadenza del beneficio e dell'esercizio del diritto, le buste paghe sottoscritte per ricevuta dai lavoratori interessati e copia del relativo certificato medico. Nel caso in cui, l'Impresa non fosse regolare con i versamenti, o nel caso abbia una rateizzazione in corso, la prestazione viene respinta e non erogata.

Qualora l'impresa, trascorsi dodici mesi dalla scadenza della denuncia relativa alla mensilità dell'evento, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria, decade dal diritto del rimborso.

Rimborso malattia della Cassa Edile

Carenza (primi 3 giorni) se la malattia è fino a 6 giorni	senza alcun rimborso
Carenza (primi 3 giorni) se la malattia è > a 6 giorni	50% della retribuzione;
Carenza (primi 3 giorni) se la malattia è > a 12 giorni	100% della retribuzione;
Per i giorni dal 4° al 20°	33% della retribuzione coefficiente 0,33;
Per i giorni dal 21° al 180°	11% della retribuzione coefficiente 0,107;
Per i giorni dal 181° al 365°	50% della retribuzione coefficiente 0,5.

La tabella del rimborso malattia e la tabella utile all'impresa per inserire l'importo in busta paga sono predisposte ed aggiornata dalla Cassa Edile e pubblicate sul sito web dell'Ente alla voce Imprese - Accordi e Tariffe.

Si considerano ricadute i nuovi periodi di malattia che insorgono entro trenta giorni dalla conclusione del primo, a meno che non ci siano certificazioni mediche ed eventuali altre attestazioni che escludano relazioni patologiche fra i due eventi morbosi.

L'impresa dovrà trasmettere alla Cassa Edile i provvedimenti, anche successivi, di disconoscimento della prestazione da parte dell'istituto realizzati per via amministrativa o con visita fiscale. Ciò al fine di evitare, da parte della Cassa Edile, una erogazione indebita dal momento che al comma 6 dell'art. 26 ed allegato E comma 3 è dovuta la prestazione per le "giornate indennizzate dall'INPS".

Si ricorda, che per le imprese che applicano il CCNL Edilizia Industria, è in vigore l'Accordo Integrativo Provinciale del 19/12/2006 che prevede, fermi restando i criteri di calcolo previsti dall'art. 26 del CCNL vigente, indipendentemente dalla durata della malattia, il coefficiente da utilizzare per la determinazione del trattamento economico da inserire in busta paga per i primi tre giorni di assenza dal lavoro è pari a 1,0495. Tali giornate, come sopra riportato, dal 01/10/2018 non verranno più rimborsate dalla Cassa Edile e sono pertanto a carico dell'impresa.

CASSA EDILE – PESARO

Il Coordinatore Generale

Andrea Binda